

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Sezione distaccata di Breno**

**Il Giudice monocratico**

Sul ricorso per Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c proposto *ante causam* da M & M IMMOBILIARE S.R.L. nei confronti di FRANZONI COSTRUZIONI S.R.L. con atto depositato il 19.12.2012 e con l'intervento volontario di EDILIMPIANTI s.r.l. e la chiamata nella procedura di CERAMICHE SBARAINI s.r.l.;

letti gli atti e i documenti di causa;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.04.2013;

ritenuto con riguardo alla preliminare eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale di Brescia sezione distaccata di Breno sollevata dalla terza chiamata Ceramiche Sbaraini s.r.l. come la stessa si reputi fondata : 1) la società terza chiamata, infatti, ha sede legale in Comune di Azzano Mella (BS) di guisa che il foro territorialmente competenze secondo il criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. nel rapporto tra società chiamante Franzoni Costruzioni s.r.l. e Ceramiche Sbaraini s.r.l. è correttamente da individuarsi nel Tribunale di Brescia-sede nel cui circondario ha la propria sede la terza chiamata; 2) sulla base delle difese delle parti è emerso come in realtà alcun rapporto contrattuale sia stato posto in essere tra la società Franzoni Costruzioni, avente sede peraltro in Costa Volpino (BG), e la terza chiamata di guisa che la sezione distaccata di Breno non sarebbe comunque competente in ragione del criterio facoltativo di determinazione della competenza territoriale del *locus contractus* o *destinatae solutionis* di cui all'art. 20 c.p.c. in difetto dell'esistenza di un rapporto di tipo obbligatorio tra tali soggetti; 3) difetta, comunque, la competenza territoriale del Tribunale adito con riguardo alla estensione del contraddittorio richiesta verso la terza chiamata dalla società Edilimpianti intervenuta volontaria nella procedura sia in relazione al già citato criterio di cui all'art. 19 c.p.c. sia a quello di cui all'art. 20 c.p.c. dovendosi verosimilmente escludere che il contratto di vendita delle piastrelle intervenuto tra la Edilimpianti con sede in Costa Volpino (BG) e la Ceramiche Sbaraini con sede in Azzano Mella (BS), peraltro nemmeno prodotto dalle parti, sia stato concluso in Vallecamonica; ritenuto, altresì, come quand'anche si volesse interpretare la estensione del contraddittorio richiesta dalla resistente e terza intervenuta nei confronti della terza chiamata quale domanda di garanzia e manleva per l'ipotesi dell'accertamento positivo a mezzo ATP della sussistenza dei vizi lamentati dalla ricorrente, la domanda de qua non potrebbe essere attratta dalla domanda principale spiegata dalla ricorrente verso la resistente Franzoni Costruzioni con deroga agli ordinari criteri di



competenza in quanto tali criteri per costante giurisprudenza non rimangono derogati dalla chiamata in causa di un soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito sulla base di un titolo diverso da quello dedotto in giudizio; tale situazione, invero, ricorre nel caso specifico in cui la domanda proposta dal ricorrente verso la resistente si fonda su un contratto di appalto concluso in Pisogne (BS) tra la ricorrente e la Franzoni Costruzioni e quella formulata verso la terza chiamata non si fonda su alcun contratto, quanto alla Franzoni Costruzioni, ovvero si fonda su un diverso contratto di vendita posto in essere tra la Edilimpianti e la Ceramiche Sbaraini;

ritenuto, quanto alla eccezione di incompetenza per valore sollevata sempre dalla terza chiamata, come la stessa non sia fondata : dalla lettura del ricorso e della memoria di costituzione si evince come i danni asseritamente derivanti dai vizi dell'opera realizzata attengano a una pluralità di unità immobiliari e non siano stati specificamente determinati nel loro ammontare;

ritenuto quanto esposto sufficiente a dichiarare l'incompetenza per territorio della sezione distaccata di Breno in ordine al rapporto processuale instaurato dalla Franzoni Costruzioni s.r.l. e dalla Edilimpianti verso la terza chiamata Ceramiche Sbaraini con onere alla resistente e alla terza intervenuta di rifondere le spese di procedura sin qui affrontate, liquidate in via equitativa in € 1.300,00 oltre Iva e Cpa;

ritenuto, pertanto, come la procedura debba proseguire limitatamente al ricorso introduttivo proposto dalla M & M Immobiliare s.r.l. nei confronti della Franzoni Costruzioni s.r.l.; ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'ATP richiesto ex art. 696 bis c.p.c.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 669 *ter*, *septies* e 696 bis c.p.c.;

-dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito a conoscere della domanda proposta da Franzoni Costruzioni s.r.l. e Edilimpianti s.r.l. nei confronti di Ceramiche Sbaraini s.r.l. essendo competente il Tribunale di Brescia ovvero in alternativa quello di Bergamo;

-pone a carico di Franzoni Costruzioni s.r.l. e di Edilimpianti s.r.l., in via solidale tra loro, le spese di procedura affrontate da Ceramiche Sbaraini s.r.l. per l'importo di € 1.300,00 oltre Iva e Cpa;

-dispone procedersi al richiesto A.T.P. nei confronti della resistente Franzoni Costruzioni s.r.l. e nomina quale C.T.U. l'ing. Giampietro Imperadori noto all'Ufficio;

-fissa per il conferimento dell'incarico e la formulazione del quesito l'udienza del 5.06.2013 ore 11,30.

Si comunichi alle parti e al C.T.U..

Breno, 16.04.2013



DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Breno 16 APR 2013  
Il Cancelliere  
Falocchi Patrizia

Il GIUDICE

Dott.ssa Silvia Mossi

